

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA**

L'Amministrazione Provinciale di Torino, in persona del Presidente in carica

E

i seguenti Consorzi di Bacino, in persona dei legali rappresentanti in carica:
Consorzio ACEA Pinerolese – Bacino 12, Consorzio CCS – Bacino 13, Consorzio COVAR
14 – Bacino 14, Consorzio CADOS – Bacino 15A, Consorzio ACSEL Valsusa – Bacino
15B, Consorzio di Bacino 16, Consorzio CISA - Bacino 17A, Consorzio di Bacino 17B/D,
Consorzio CCA – Bacino 17C,

E

le seguenti Amministrazioni Comunali, in persona dei Sindaci in carica: il Comune di
Torino, nell'esercizio di funzioni di Consorzio di cui al Bacino 18, il Comune di Pinerolo, il
Comune di Chieri, il Comune di Moncalieri, il Comune di Rivoli, il Comune di Avigliana, il
Comune di Settimo Torinese, il Comune di Ciriè, il Comune di Rivarolo Canavese e il
Comune di Ivrea;

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e s.m.i (c.d. "Decreto Ronchi"), di attuazione delle direttive
CEE 91/156, 91/689 e 94/62, in materia di rifiuti, prescrive all'art.5, comma 3, quanto
segue: *"Lo smaltimento dei rifiuti è attuato mediante il ricorso ad una rete integrata ed
adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a
disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:*

*a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini al fine di
ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della
necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione
dell'ambiente e della salute pubblica".*

- L'anzidetto D.Lgs. n.22/1997 dispone, all'art.23, comma 1, *"Salvo diversa disposizione
stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani
sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione
unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in
applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto".*

- Il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (D.G.R. Piemonte 30 luglio 1997, n.436-
11546) suddivide la Regione in "Bacini", spesso di dimensioni territoriali inferiori alla
Provincia, finalizzati all'organizzazione, realizzazione e gestione del trasporto e del
conferimento dei rifiuti e demanda all'Ambito territoriale ottimale la gestione degli impianti.

- il Programma di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Torino (D.C.P. Torino 8 settembre
1998, n.413-109805 e 11 gennaio 2000, n.196353) articola, a sua volta, il sistema
integrato di gestione dei rifiuti, oltre che in Bacini, in "Aree di Pianificazione" che
accorpano più Bacini, configurando i primi quali livelli di aggregazione territoriale per

l'organizzazione – mediante i Consorzi di bacino – dei sistemi di raccolta e delle strutture a supporto delle raccolte, nonché le predette Aree di Pianificazione, quali superiori livelli di aggregazione territoriale per l'organizzazione – mediante Accordi di programma tra i Consorzi di bacino della stessa Area di Pianificazione – del trattamento della frazione combustibile e dello smaltimento in discarica dei residui di trattamento.

- La Legge Regionale del Piemonte 24 ottobre 2002, n.24, recante norme per la gestione dei rifiuti, ha organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, articolandolo in "Ambiti territoriali ottimali", coincidenti, salvo diverso accordo tra Regione e Provincia, con il territorio provinciale, in cui è organizzata l'attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti.

- L'anzidetta Legge Regionale ha altresì suddiviso gli Ambiti territoriali ottimali in uno o più Bacini, individuati dai Programmi provinciali di gestione dei rifiuti, nei quali sono organizzate le attività di realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, nonché le attività di raccolta, di trasporto e di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici.

- Secondo la Legge Regionale in esame, in ciascun Bacino e in ciascun Ambito territoriale ottimale l'organizzazione delle rispettive attività relative ai rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di separazione delle funzioni amministrative di "governo", dalle attività di "gestione operativa" dei servizi.

- In attuazione del predetto principio, le funzioni amministrative di governo dei servizi di Bacino debbono essere espletate dai Comuni, a mezzo di consorzi obbligatori denominati "Consorzi di bacino", mentre le funzioni amministrative di governo dei servizi di Ambito debbono essere assicurate mediante la cooperazione obbligatoria dei Consorzi di bacino appartenenti al medesimo Ambito territoriale ottimale, i quali sono tenuti ad adottare apposita convenzione, conforme agli schemi definiti dalla Giunta Regionale, costitutiva dell'Associazione d'Ambito.

- Inoltre, la gestione operativa dei servizi di Bacino e di Ambito deve avvenire nelle forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., nel rispetto dei principi previsti dalla summenzionata Legge Regionale.

Tanto premesso, occorre rilevare che:

- con D.G.P. Torino 16 dicembre 2003, n.1832-330977, è stato approvato l'atto di coordinamento del consorzio obbligatorio di Bacino, con contestuale diffida a provvedere ai soggetti inadempienti.

- Allo stato attuale, nella Provincia di Torino risultano così costituiti n.9 Consorzi di bacino indicati in epigrafe. Nelle more della costituzione del Consorzio 17B/D il presente protocollo viene sottoscritto dal Presidente della Provincia e verrà ratificato dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Consorzio anzidetto non appena verrà costituito.

- Al fine di concludere positivamente il procedimento di localizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, nonché di provvedere con urgenza alla sua realizzazione, in data 22 dicembre 2003 è stato sottoscritto, tra la Provincia di Torino, la Città di Torino e i Consorzi di Bacino CATN – Bacino 16, AISA – Bacino 16, CCS – Bacino 13, COVAR 14 – Bacino 14, CADOS – Bacino 15/A, ACSEL VALSUSA – Bacino 15/B, Consorzio di Bacino 12, il Protocollo d'Intesa, approvato con D.G.P. Torino 23 dicembre 2003, n.1934-334591, per



l'attuazione coordinata delle azioni per la localizzazione puntuale del sito, per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione a servizio dell'Area di Pianificazione Sud Est e dell'Area di Pianificazione Sud Ovest.

- Successivamente, con deliberazione n.59245, in data 30 marzo 2004, il Consiglio Provinciale ha preso atto dell'approvazione, da parte della Giunta Provinciale, del predetto Protocollo d'intesa, riconoscendo che quest'ultimo è coerente con gli indirizzi, gli obiettivi e le previsioni del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, poiché non comporta la modificazione degli obiettivi di gestione e ambientali, dei fabbisogni di impianto e dei sistemi di trattamento previsti, ma rappresenta un più avanzato livello di attuazione dell'aggregazione, per Ambiti territoriali ottimali, delle gestioni e delle funzioni pubbliche d'indirizzo e controllo, prevista dalla L.R. Piemonte n.24 del 2002, conformemente alle indicazioni fornite in tal senso dallo stesso Programma Provinciale.

- In data 5 luglio 2004, con deliberazione D.G.R. n.22-12919, la Giunta Regionale del Piemonte ha assunto provvedimenti di attuazione del D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 in materia di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica.

- l'Amministrazione provinciale intende aggiornare il PPGR e che in questo percorso coinvolgerà tutte le parti interessate.

RILEVATO CHE nell'incontro tenutosi in data 21 luglio 2004 con i Consorzi e le Città capofila delle ex aree di pianificazione Sud-Est e Sud-Ovest è stato indicato, quale sito potenzialmente idoneo e disponibile alla localizzazione del termovalorizzatore, così come definito dal summenzionato protocollo d'intesa del 21 dicembre 2003, il sito denominato "Gerbido" sul territorio del Comune di Torino e ciò è avvenuto a seguito dell'esame dello studio di fattibilità predisposto dalla società T.R.M. S.p.A., incaricata di svolgere l'analisi comparativa sui siti, al fine di realizzare e gestire gli impianti, secondo le linee guida del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, del protocollo d'intesa siglato in data 21 ottobre 2003 e del protocollo d'intesa recepito nella deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n.1934-334591 del 23 dicembre 2003, nonché a seguito dell'attivazione da parte della Regione Piemonte, al fine dell'espansione dell'area interportuale, della procedura di esproprio di terreni in Comune di Orbassano occupati dalla società Servizi Industriali.

RILEVATO CHE gli studi effettuati hanno indagato le caratteristiche di una rosa ristretta dei siti potenzialmente idonei ad accogliere gli impianti, onde pervenire all'individuazione del sito su cui effettuare la progettazione e lo studio di impatto ambientale.

I suddetti studi hanno avuto particolare riferimento alle indagini ambientali, alla adeguatezza delle aree, alle questioni giuridiche ed urbanistiche insorte, alle tecnologie necessarie per la costruzione degli impianti, nonché ai tempi della loro realizzazione.

Lo studio della TRM S.p.A. ha infine individuato gli oneri finanziari necessari per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione dell'impianto.

RILEVATO CHE gli impianti di smaltimento finale attualmente in attività (discariche) dispongono di potenzialità residua tale da consentire la prosecuzione delle attività di smaltimento rifiuti solamente nel breve periodo, anche a fronte di ulteriori ampliamenti.

RILEVATO CHE il D.Lgs. 36/2003, all'art. 5, individua obiettivi di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica e, tra gli obiettivi, è previsto che tali rifiuti siano inferiori a 173 kg/anno per abitante entro il 2008.

RILEVATO CHE la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 22-12919 del 5 luglio 2004 ha approvato il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili come previsto nel succitato articolo.

RILEVATO CHE lo stesso D.lgs. 36/2003, all'art. 6, prevede che i rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kJ/kg non siano più ammessi in discarica a partire dal 1/1/2007.

RILEVATO CHE è pertanto necessario procedere nel più breve tempo possibile alla realizzazione di impianti di recupero-smaltimento di rifiuti urbani, necessari per evitare o contenere una potenziale emergenza rifiuti sul territorio provinciale nel breve-medio periodo.

RILEVATO CHE per gli stessi motivi si ritiene altresì prioritario raggiungere nel più breve tempo possibile l'obiettivo del 50% medio di raccolta differenziata sul territorio provinciale e che, per raggiungere tale obiettivo, è necessario aumentare il supporto tecnico e finanziario a tutti i Consorzi, inclusa la Città di Torino.

RILEVATO CHE gli enti convenuti ritengono necessario integrare la cooperazione sino ad oggi intrapresa, anche attraverso le proprie strutture tecniche, nel processo di localizzazione del secondo impianto di trattamento (NORD), fornendo il supporto di conoscenza del territorio e cartografico necessario affinché siano individuati i possibili siti, mettendoli tra loro a confronto sotto il profilo ambientale, urbanistico, tecnico, logistico ed economico.

RILEVATO CHE nel protocollo d'intesa, recepito nella deliberazione 23 dicembre 2003 n.1934-334591, è stato previsto il conferimento delle scorie degli impianti di termovalorizzazione all'impianto di discarica per residui, per la cui localizzazione è stato individuato un sito nel Comune di Montanaro.

RILEVATO CHE gli enti convenuti ritengono altresì necessario richiedere alla Regione Piemonte di portare a compimento il procedimento finalizzato alla rilocalizzazione degli impianti della società Servizi Industriali, dando attuazione a quanto previsto dagli Accordi di Programma assunti con provvedimenti n.169/1995 e n.52/1998.

RILEVATO CHE gli enti convenuti manifestano la necessità di approfondire le valutazioni tecniche sull'utilizzo del teleriscaldamento, nonché le valutazioni relative alle compensazioni economiche ed alle compensazioni ambientali, anche attraverso l'utilizzo dell'energia del termovalorizzatore, in favore dei Comuni sede di impianto o dei Comuni ad essi limitrofi.

RILEVATO CHE gli enti convenuti ritengono necessario fornire il proprio apporto al fine di perfezionare gli approfondimenti e le valutazioni relative alle necessità impiantistiche provinciali, in particolare con riferimento agli aspetti economici ed ambientali.

RILEVATO CHE a seguito dell'invio del verbale della Conferenza dei Servizi per la verifica dell'assenso alla proposta provinciale di convenzione e statuto dell'Associazione d'Ambito, svoltasi in data 28 maggio 2004, gli Enti interessati sono stati invitati alla costituzione formale dell'Associazione medesima.



RILEVATO CHE in data 20 agosto 2004 sono pervenute dal Comune di Torino e dal Consorzio ACSEL Valsusa espressioni di motivato dissenso, ai sensi dell'art.14 ter, comma settimo, della Legge n.241/1990, con le quali è stata richiesta la convocazione di ulteriori Conferenze dei Servizi finalizzate alla conclusione del procedimento.

RILEVATO CHE appare pertanto necessario procedere alla convocazione di una ulteriore conferenza di Servizi cui partecipino gli Enti interessati attraverso la presenza di soggetti all'uopo legittimati, al fine di assumere i conseguenti provvedimenti costitutivi dell'Associazione d'Ambito.

Tanto premesso e rilevato, gli enti indicati in epigrafe, visti gli artt. 12 della Legge Regionale n.24/2002 e 113 del D.Lgs. n.267/2000,

DICHIARANO DI CONVENIRE

sull'assunzione dei seguenti impegni:

1) Gli enti sottoscrittori si impegnano a promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti privilegiando, quando realizzabile, il sistema della raccolta porta a porta sino almeno al conseguimento dell'obiettivo medio su tutto il territorio provinciale del 50%, in quanto previsto dal Programma Provinciale dei rifiuti; programmi finalizzati al raggiungimento del summenzionato obiettivo dovranno essere presentati da ciascun Consorzio di Bacino, qualora non fosse già stato fatto, entro 30 giorni dalla firma del presente protocollo.

2) Gli enti sottoscrittori convengono che il sito potenzialmente idoneo e disponibile per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione previsto per i Bacini 12, 13, 14, 15 e 18 è quello denominato "Gerbido", così come individuato in premessa. Gli enti sottoscrittori convengono altresì qualora non fosse possibile partire contestualmente con il secondo impianto previsto, che sia garantito ai comuni del Bacino 16 il conferimento dei RSU all'impianto "Gerbido", sino alla messa in funzione del 2° impianto di trattamento che, oltre allo stesso Bacino 16 servirà, i Bacini 17A e 17B-C-D, alle medesime condizioni degli altri Consorzi poiché il sito per la realizzazione della discarica di servizio agli impianti è individuato nel territorio del Bacino 16.

3) L'Amministrazione Provinciale di Torino si impegna a promuovere la costituzione di:

- una Commissione altamente specializzata (da costituirsi entro trenta giorni dalla firma del Protocollo) che possa offrire, in un tempo massimo di due mesi, elementi utili alla scelta delle tecnologie disponibili per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione e del secondo impianto previsti
- una Commissione di Alta Sorveglianza permanente finalizzata al monitoraggio e all'informazione sulle diverse fasi della realizzazione e gestione degli impianti, alla conoscenza dello stato di salute del territorio su cui insiste l'impianto prima e dopo la costruzione dello stesso, e che abbia il compito altresì di trasmettere tutte le informazioni acquisite alle Autorità competenti per coordinare l'attivazione, secondo la legislazione vigente, dei provvedimenti del caso.

Tali Commissioni dovranno essere formate con specifica attenzione alle competenze di ciascun membro, all'indipendenza da interessi costituiti e alla rappresentanza dei territori interessati.

Il monitoraggio delle emissioni e di eventuali altri impatti dovrà essere continuo e operato da strutture a valenza pubblica. Si dovrà prevedere che gli impianti siano aperti a visite del

pubblico secondo programmi predefiniti e di rappresentanti di Enti Locali interessati alla gestione degli impianti.

Gli enti sottoscrittori ritengono utile la convocazione – da parte di tutti i soggetti preposti a pareri, nulla osta, autorizzazioni, ai fini della realizzazione del termovalorizzatore – di una conferenza dei servizi sul progetto preliminare al fine di ottimizzare la procedura di valutazione di impatto ambientale.

4) L'Amministrazione Provinciale di Torino si impegna a procedere all'adeguamento del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti per quanto riguarda le necessità degli impianti previste, alla luce dei dati elaborati dall'Osservatorio Rifiuti Provinciale, della D.G.R. n.22-12919 del 5 luglio 2004, degli obiettivi qualitativi e quantitativi della raccolta differenziata. Gli enti sottoscrittori si impegnano all'organizzazione di un sistema integrato di trattamento dei rifiuti per l'apporto al termovalorizzatore e al secondo impianto, orientato all'economicità di gestione per l'intero processo ed alla minimizzazione dell'impatto ambientale, perseguendo tutte le opportune sinergie ed integrazioni tra i bacini e garantendo la coerenza dei diversi passi del ciclo. In tale contesto di programmazione, salvaguardati gli impianti esistenti e quelli con autorizzazione, si tenderà al maggior equilibrio possibile circa il dimensionamento dell'impianto di termovalorizzazione e del secondo impianto previsti, che sarà definito sulla frazione residua di rifiuto indifferenziato a valle della raccolta differenziata prevista. L'andamento reale e complessivo della raccolta differenziata sarà continuamente monitorato anche al fine di verificare le esigenze impiantistiche e la potenzialità del termovalorizzatore.

La realizzazione degli impianti i cui studi di progettazione sono già stati avviati, potrà essere portata a compimento in un contesto di integrazione del sistema a livello dell'intero Ambito provinciale nel rispetto della normativa vigente.

In questo contesto sarà altresì ricercata, con valutazioni economiche ed ambientali, la possibilità di delocalizzare, completamente o parzialmente, l'impianto di pretrattamento rispetto all'impianto di termovalorizzazione, al fine di minimizzarne l'impatto ambientale.

5) L'Amministrazione Provinciale, con l'adesione dei comuni e dei Consorzi interessati, si impegna ad armonizzare le compensazioni, sia quelle *una tantum* conseguenti alla realizzazione degli impianti, sia quelle relative alla gestione e alla quantità dei rifiuti smaltiti; tali compensazioni dovranno essere distribuite secondo i criteri della popolazione residente e delle aree di influenza (anche in relazione alle attività agricole), con proporzioni da concordare, tra il Comune sede di impianto e i Comuni i cui territori incidano su aree prossime, nella misura di metri 2000 dal baricentro degli impianti di termovalorizzazione.

Il calore prodotto dal termovalorizzatore dovrà essere utilizzato nella maggior quantità possibile ai fini del teleriscaldamento nei territori circostanti e nei comuni limitrofi, garantendo comunque che tutto il calore venga utilizzato.

L'Autorità d'Ambito dovrà prevedere contenimenti della tariffa di smaltimento RSU per le popolazioni residenti nel raggio di 2000 metri dal baricentro dell'impianto.

Per quanto riguarda il sistema viario e dei trasporti gli enti sottoscrittori si impegnano, sulla base della economicità della gestione nonché della minimizzazione dell'impatto ambientale, a individuare a) soluzioni dedicate che consentano il trasporto dei RU all'/dall'impianto il meno impattante possibile, quali il collegamento diretto con la tangenziale e l'utilizzo del sistema ferroviario; b) miglioramenti complessivi nel sistema viario, ferroviario e dei trasporti.

Le compensazioni economiche una tantum dovranno essere utilizzate, nelle forme e nei modi individuati da successivi accordi, per interventi di riqualificazione del territorio in prossimità dell'impianto.

6) Gli enti sottoscrittori convengono di promuovere l'ingresso di tutti i soggetti pubblici interessati appartenenti alla provincia di Torino nella struttura societaria T.R.M. S.p.A., costituita per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di termovalorizzazione e discarica finale e che sarà individuata nelle forme di legge quale soggetto incaricato della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti.

7) Gli enti sottoscrittori, attesa l'urgenza di avviare la concreta realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, per cui è stato individuato il sito del Gerbido come potenzialmente idoneo e disponibile, convengono che, ricorrendo i presupposti di legge, i soggetti pubblici che ne avranno titolo, in conformità a quanto previsto dal punto 6) del presente protocollo, assumeranno i provvedimenti necessari e che l'Amministrazione Provinciale di Torino provvederà, all'esercizio dei poteri sostitutivi e/o di surroga, ai sensi degli artt. 12 e 19 della Legge Regionale n.24/02. L'Amministrazione Provinciale si impegna in ogni caso a supportare e dirigere il processo di costituzione dell'ATO, nel rispetto delle norme, con l'obiettivo di conseguire la nomina degli organi amministrativi nel più breve tempo possibile.

8) L'Amministrazione Provinciale, con la cooperazione, per quanto di propria competenza, dei Consorzi dei Bacini 16 e 17 e delle relative città capofila si impegna ad individuare la localizzazione del 2° impianto di trattamento dei rifiuti previsto, attivando gli studi e le valutazioni comparative necessarie, ricercando le soluzioni tecnologiche a minor impatto ambientale e sociale, garantendo che nello stesso Bacino non venga collocato più di un impianto complesso (discarica di scarti e sovralli o secondo impianto).

9) Per un'equa distribuzione dei carichi ambientali, gli enti sottoscrittori si impegnano a far rispettare l'accordo di programma per la realizzazione del CAAT relativamente alla rilocalizzazione degli impianti della Servizi Industriali S.p.A prima dell'entrata in funzione dell'impianto di termovalorizzazione del Gerbido. Gli enti sottoscrittori richiedono alla Regione Piemonte di portare a compimento le procedure a ciò finalizzate e utilizzando a questo scopo tutti i mezzi disponibili, comprese le vie legali.

Testo definito e concordato con tutti i soggetti interessati nel corso dell'incontro avvenuto in Torino, in data 23 settembre 2004.

Amministrazione Provinciale di Torino
in persona di *Presidente*

Consorzio ACEA Pinerolese – Bacino 12
in persona di *PRESIDENTE*

Consorzio CCS – Bacino 13
in persona di *PRESIDENTE*

Consorzio COVAR 14 – Bacino 14
In persona di
PRES. CONSORZIO

*Assessore allo Sviluppo
Sostenibile e Ambientale*

Angelo Mangano

Consorzio CADOS - Bacino 15A
in persona di PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Consorzio ACSEL Valsusa - Bacino 15B
in persona di PRESIDENTE

Consorzio di Bacino 16 - Bacino 16
in persona di

Walter Funebere Colsa CISA

Consorzio CISA - Bacino 17A
in persona di

*Presidente Consorzio di Bacino Pinerolo
Presidente Assemblée de Studes*

Consorzio di Bacino 17B/D
in persona di

Presidente Consorzio CdA Fugus Bonellu

Consorzio CCA - Bacino 17C
in persona di PRESIDENTE

Marco Beal

Amministrazione Comunale di Torino anche
nell'esercizio di funzioni di Consorzio di cui al Bacino 18
in persona di MARCO CALGANO VICE SINDACO

Alberto Barbero

Amministrazione Comunale di Pinerolo
in persona di SINDACO

Amministrazione Comunale di Chieri
in persona di SINDACO

De Agostini

Amministrazione Comunale di Moncalieri
in persona di

Am. Bianchi

Amministrazione Comunale di Rivoli
in persona di SINDACO

Pio D'Amore

Amministrazione Comunale di Avigliana
in persona di ASS. RE ALL'AMBIENTE DELEGATO

GIUSEPPE ARCHINA

Amministrazione Comunale di Settimo Torinese
in persona di ASS. RE ALL'AMBIENTE DELEGATO

NINO DANIEL

Amministrazione Comunale di Ciriè
in persona di

Amministrazione Comunale di Rivarolo Canavese
in persona di Simolaco Bertot Fabozzi

Simolaco Bertot Fabozzi

Amministrazione Comunale di Ivrea
in persona di ASSESSORE AMBIENTE

Luigi Fontana

La presente copia, composta di n. 8
facciate, è conforme all'originale.
Esistente presso questo ufficio.
Torino, 22 DIC 2004

